# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 4263

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI ORIO e LOMBARDI SATRIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1999

Norme per l'utilizzazione di personale docente presso le università degli studi che hanno istituito la facoltà o il corso di laurea in scienze motorie

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha previsto la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), istituendo facoltà o corsi di laurea in scienze motorie (articolo 17, comma 115).

In particolare, alla lettera *e*) del comma 115, ha previsto il «mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con l'esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, riporta negli stessi termini la dizione contenuta nell'articolo 17, comma 115, lettera *e*), ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1999, nulla innova in merito a tale personale docente non universitario.

Orbene tutte e tre le normative, a parte la speciale situazione dell'ISEF statale di Roma che aveva già docenti comandati che rientrano nel dettato legislativo, non hanno considerato le situazioni relative agli altri ISEF che non hanno fruito di comandi per la didattica o hanno dovuto sopportare le spese di comando per la sola figura del dirigente tecnico «per le attività assistenziali» e non già per l'insegnamento.

Ciò escluderebbe anche questi professori di educazione fisica degli ISEF pareggiati dalla possibilità di mantenere l'istituto del comando previsto, in quanto non conferito per l'insegnamento.

A ciò deve aggiungersi la difficoltà oggettiva delle università che si vedrebbero costrette ad utilizzare i predetti docenti di educazione fisica per discipline che hanno la prevalenza nel nuovo corso di laurea solo a «mezzo servizio» e con i problemi di svolgimento dei corsi che già hanno afflitto per anni gli ISEF in via di soppressione.

L'impegno didattico presso le università deve essere garantito a tempo pieno ed i docenti debbono essere posti nelle migliori condizioni per effettuare ciò che è mancato negli ISEF: un'attività di ricerca e di studio che mal si concilia con un lavoro part-time.

È per tale motivo che la normativa proposta individua un numero minimo di docenti di educazione fisica, già incaricati presso gli ISEF ed in possesso del triennio di insegnamento alla data di uscita della legge n. 127 del 1997, e li pone nella condizione di poter svolgere il loro impegno didattico senza dividersi con gli obblighi della scuola, adoperandosi fattivamente nello stesso tempo per far crescere le loro discipline nel più compiuto livello scientifico e di ricerca, che solo la completa disponibilità per la istituzione universitaria può consentire.

Infine si individua un periodo di tempo entro il quale, una volta determinati i nuovi raggruppamenti delle discipline professionalizzati del futuro laureato in scienze motorie, si possa concedere a questi docenti che avranno sviluppato un loro *curriculum* di ricerca scientifica l'opportunità di concorrere a posti riservati di ricercatore confermato.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una valutazione di massima, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, indica circa 3.000 docenti di educazione fisica posti a disposizione, ovvero retribuiti senza svolgere alcun impegno didattico, salvo supplenze o utilizzazioni improprie.

Grazie a questo folto numero di docenti in soprannumero della scuola riteniamo si possa agevolmente sopperire alle esigenze delle nascenti facoltà o corsi di laurea senza aggravio di spesa per lo Stato, ma con una semplice operazione compensativa tra i due ministeri (quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e quello della pubblica istruzione, che del resto sono in via di riaccorpamento).

Le università autorizzate alla istituzione delle facoltà o corsi di laurea in scienze motorie con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 agosto 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1999, sono ventuno ed, anche assegnando ad ognuna un numero minimo di 20 – 25 docenti di educazione fisica comandati, si avrebbe un impegno globale per la retribuzione di un massimo di cinquecento addetti, i cui posti potrebbero essere coperti dai soprannumerari a disposizione senza alcun aggravio di spesa.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. Le università, che abbiano istituito la facoltà o il corso di laurea di scienze motorie con la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) pareggiati, sono autorizzate a richiedere sei comandi per anno per i primi quattro anni di attivazione del nuovo corso di laurea per la copertura delle discipline ancora non ricomprese nei raggruppamenti concorsuali esistenti.
- 2. I predetti comandi annuali, rinnovabili per non più di un triennio, fanno carico al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tramite operazione compensatoria con il Ministero della pubblica istruzione che concede i comandi predetti.
- 3. Al termine del triennio i docenti comandati che abbiano svolto attività didattica e di ricerca, ritenuta valida dal consiglio di facoltà e di corso di laurea competenti, sono ammessi ad una tornata concorsuale riservata per l'accesso al ruolo dei ricercatori confermati esclusivamente nell'ambito dei raggruppamenti concorsuali di nuova istituzione, previsti per i corsi di laurea in scienze motorie.

#### Art. 2.

1. Le università individuano i docenti per i quali richiedere il comando, attraverso una procedura di valutazione comparativa tra coloro che faranno espressa richiesta di ottenere il comando stesso, stilando una graduatoria di merito basata sullo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, sulla partecipazione presso gli ISEF o altri istituti e organismi di livello nazionale o internazio-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale a corsi di aggiornamento, perfezionamento e specializzazione, e sul possesso di titoli specifici riguardanti la disciplina per la quale i docenti hanno ottenuto la utilizzazione presso le stesse università a norma dell'articolo 17, comma 115, lettera *e*), della legge 15 maggio 1997, n. 127.